

Condizioni generali di contratto della FFS Cargo SA (CG traffico combinato e trasbordo della FFS Cargo SA)

1 Ambito di validità

- 1.1 Le condizioni generali di contratto (CG) regolano il rapporto tra Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA (in seguito «FFS Cargo») e il cliente riguardo alle prestazioni di trasporto, alle prestazioni supplementari e alle prestazioni di servizio. Esse si applicano ai trasporti nazionali e internazionali offerti da FFS Cargo e dalle sue società affiliate. Inoltre, per trasporti eseguiti da FFS Cargo tra stazioni sul territorio svizzero si applicano la legge e l'ordinanza svizzera sul trasporto di merci, anche se il convoglio transita sul territorio di uno Stato confinante. Per i trasporti internazionali si applicano le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM). Le presenti CG disciplinano inoltre le operazioni di trasbordo effettuate da FFS Cargo o dai suoi subappaltatori. Per trasbordo si intende il trasferimento, da un mezzo di trasporto a un altro, di unità di carico intermodali, tra cui in particolare contenitori conformi alle norme ISO, semirimorchi e casse mobili conformi alle norme CEN, che possono essere movimentati con una gru, soddisfano tutte le condizioni e dispongono di tutte le omologazioni per la partecipazione al trasporto combinato non accompagnato («unità di carico») secondo lo stato attuale della tecnica e la legge applicabile. La prestazione consiste nel tiro gru (comprendente i trasbordi effettuati a mezzo gru, reachstacker ecc.) dell'unità di carico.
- 1.2 Fa fede la versione più recente in lingua tedesca del documento «CG Traffico combinato e trasbordo della FFS Cargo SA» (disponibile all'indirizzo <https://www.sbb-cargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto>). La traduzione delle condizioni generali di contratto in italiano e francese è solo a scopo informativo.
- 1.3 Le condizioni generali di contratto del cliente si applicano solo se esplicitamente concordato per iscritto dai partner contrattuali.

- 1.4 L'indirizzo di FFS Cargo per la corrispondenza e i dettagli relativi agli e-Services sono disponibili all'indirizzo www.sbbcargo.com.

2 Disposizioni e direttive rilevanti

- 2.1 A complemento delle condizioni generali di contratto si applicano le seguenti condizioni, direttive e istruzioni nella loro versione di volta in volta vigente, consultabile all'indirizzo <http://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>:

- «Direttiva sul comportamento da tenere con gli impianti di trasbordo della FFS Cargo SA» (regolamento interno)»
- «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA»
- «Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia»
- «Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di altri detentori»
- «Disposizioni di sicurezza di FFS Cargo»
- «Scheda informativa: Trasbordo standard al terminale»
- «Codice di condotta FFS»

- 2.2 In relazione all'utilizzo di vagoni si applica il «Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci» (CUU).

3 Convenzione sulle prestazioni e contratti di trasporto

- 3.1 La base per le prestazioni di FFS Cargo da fornire è costituita dalla convenzione sulle prestazioni con i contratti con il cliente integrati e gli elementi contrattuali ai sensi del punto 2.1. Questa convenzione contiene i dati fondamentali necessari per la stipulazione di un contratto di trasporto. In assenza di un'offerta specifica vengono applicati i prezzi e le condizioni secondo il punto 2.
- 3.2 I contratti di trasporto si perfezionano quando il cliente ha trasmesso un ordine di trasporto a FFS Cargo e questo ordine è stato accettato. Sono fatti salvi accordi di altro tipo nella convenzione sulle prestazioni.
- 3.3 Il contratto di trasporto termina con il recapito della merce al punto di consegna concordato

e con la sua presa in consegna da parte del destinatario ovvero con la consegna dell'unità di carico al terminale. Sono fatti salvi accordi di altro tipo nel contratto con il cliente. Se il destinatario non prende in consegna la merce nei termini stabiliti, FFS Cargo chiederà istruzioni al mittente. Eventuali costi supplementari a carico di FFS Cargo dovranno essere assunti dal cliente.

- 3.4 Il contratto di trasporto può essere modificato con una disposizione successiva nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme in materia di trasporto. Per la modifica sarà prelevata una tassa. La disposizione deve essere trasmessa a FFS Cargo in forma elettronica.
- 3.5 FFS Cargo si riserva l'opzione di affidare il trasporto a un «trasportatore sostituito» secondo l'art. 3 CIM nonché di affidare il trasbordo e altre prestazioni complementari a terzi.

4 Lettera di vettura e ordine di trasporto

- 4.1 Nel traffico internazionale, il cliente si impegna a consegnare al trasportatore una lettera di vettura per trasporti internazionali CIM debitamente compilata per ogni spedizione, oppure a fornire tutti i dati necessari per la corretta redazione di tale documento in tempo utile prima dell'esecuzione.
- 4.2 L'ordine di trasporto o di trasbordo deve essere trasmesso, comprensivo di eventuali prestazioni complementari, per via elettronica tramite e-Services. L'ordine deve contenere tutte le indicazioni necessarie affinché il trasporto, il trasbordo e/o eventuali prestazioni complementari possano essere eseguiti nei dovuti modi.
- 4.3 FFS Cargo non è tenuta a controllare il contenuto dell'ordine. Se il carico contiene merci diverse da quelle indicate nella lettera di vettura, FFS Cargo è autorizzata a rifiutare il trasporto e addebitare al cliente i costi sostenuti. FFS Cargo si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto con il cliente.

5 Carri, unità di carico e attrezzature di carico di FFS Cargo

- 5.1 FFS Cargo mette a disposizione carri merci e/o unità di carico appropriati per il trasporto nella misura in cui siano disponibili e a patto che lo scopo d'uso e il luogo di destinazione permettano l'impiego del carro desiderato. Le

seguenti disposizioni si applicano indipendentemente dal fatto che il cliente ordini il carro presso FFS Cargo o che incarichi FFS Cargo di effettuare l'ordinazione.

- 5.2 Prima delle operazioni di carico, il cliente deve controllare che i carri e/o le unità di carico messi a sua disposizione siano adatti allo scopo d'utilizzazione previsto a norma di contratto, verificando inoltre che il materiale che gli è stato attribuito non evidenzia palesi difetti, compresa la sporcizia. Eventuali contestazioni dovranno essere segnalate immediatamente al team Cargo Produzione regionale.
- 5.3 Il cliente ha l'obbligo di utilizzare i carri e/o le unità di carico che gli sono stati affidati esclusivamente per lo scopo previsto.
- 5.4 Il cliente è responsabile per tutti i danni ai carri e/o alle unità di carico causati da lui stesso o da terzi da lui incaricati ed è tenuto a notificarli immediatamente al team Cargo Produzione regionale.
- 5.5 Il cliente non è responsabile per i danni imputabili a un difetto già presente al momento della consegna e che era stato immediatamente notificato a FFS Cargo. In caso di mancata segnalazione, se FFS Cargo riscontra un danno al momento di ritirare il carro e/o l'unità di carico, spetta al cliente dimostrare che tale danno non è stato causato da lui o da terzi da lui incaricati. Se il cliente non è in grado di fornire tale prova, è ritenuto responsabile del danno e dell'onere supplementare che ne risulta per FFS Cargo.
- 5.6 Per i carri ordinati e già assegnati, ma che non vengono utilizzati sarà prelevato in ogni caso un compenso conformemente alle disposizioni «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
- 5.7 Se un carro ordinato e garantito non è disponibile o non lo è per tempo, la responsabilità è stabilita secondo le «Disposizioni di utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia».
- 5.8 In caso di superamento dei termini di carico e scarico sarà prelevata una tassa di sosta dei carri conformemente alle disposizioni «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». Se la restituzione del carro non avviene entro 30 giorni, sarà inoltre fatturata un'indennità per mancato trasporto.
- 5.9 Il cliente garantisce che le disposizioni «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» relative alla tassa di sosta dei carri siano rispettate dai terzi da lui incaricati. FFS Cargo è autorizzata a far valere eventuali rivendicazioni in

merito direttamente nei confronti del cliente. Il cliente è l'unico responsabile dell'istruzione di queste persone.

6 Carico e scarico

- 6.1 Il cliente è responsabile per il carico e lo scarico conformemente alle «Direttive per il carico FFS Cargo». FFS Cargo è autorizzata a verificare che carri e unità di carico siano caricate in modo sicuro per l'esercizio.
- 6.2 In caso di fondato dubbio in merito al rispetto delle direttive per il carico, FFS Cargo è autorizzata ad adottare le misure necessarie. Sussiste un fondato dubbio se esiste una notevole divergenza tra il carico concordato e quello effettivo, il peso totale ammesso è superato o il trasporto è impedito dal tipo di merce o dalla modalità di carico.
- 6.3 FFS Cargo è autorizzata a fatturare al cliente i costi per il riordino del carico o per i ritardi subiti dal trasporto e a rivendicare il risarcimento dei danni.
- 6.4 Il cliente è tenuto a utilizzare un'unità di carico sicura e adeguata, inoltre deve proteggere l'unità di carico e le merci situate al suo interno per mezzo di dispositivi di sicurezza idonei e funzionanti da un eventuale accesso da terzi non autorizzati.
- 6.5 Consegnando l'unità di carico a FFS Cargo, il cliente dichiara che questa è adatta per l'utilizzo (trasporto, trasbordo ecc.) nel traffico combinato e che l'unità di carico e la modalità di carico tengono conto dei requisiti e delle esigenze del traffico combinato.
- 6.6 Sulle merci e sulle unità di carico consegnate a FFS Cargo viene costituito un diritto di pegno a favore di quest'ultima per il rispettivo saldo risultante dalla totalità dei rapporti d'affari con il cliente. Decorso senza esito un termine di pagamento fissato da FFS Cargo con minaccia di realizzazione del pegno, FFS Cargo ha la facoltà di vendere sul libero mercato le merci e i contenitori in questione senza dover espletare ulteriori formalità.
- 6.7 Per il carico delle unità sul carro vale la scheda informativa «Trasbordo standard al terminale». Eventuali scostamenti al trasbordo standard vanno segnalati negli ordini di trasporto. Eventuali costi supplementari per un riordino del carico vengono fatturati in base al documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».

- 6.8 Qualora il punto di trasbordo venga sporcato, deve essere pulito immediatamente. È vietato depositare resti del carico nella zona dei binari. È altresì vietato il ricovero non autorizzato di veicoli, unità di carico o altri oggetti nell'area dell'impianto di carico e scarico/del terminale. Gli eventuali lavori di pulizia o sgombero della zona dei binari o del punto di carico e scarico vengono svolti da FFS Cargo e fatturati al cliente.
- 6.9 Eventuali danni alle merci devono essere segnalati immediatamente a FFS Cargo, telefono 0800 707 100 (dalla Svizzera) o 00800 7227 2224 (chiamate internazionali).
- 6.10 FFS Cargo ha diritto di visionare i danni in qualsiasi momento.
- 6.11 FFS Cargo si riserva il diritto di verificare in loco che il carico e lo scarico dei carri siano effettuati in modo opportuno.

7 Trasbordo

- 7.1 Le prestazioni di trasbordo sono fornite soltanto dopo che il cliente ha effettuato una registrazione nel sistema per il traffico combinato presso FFS Cargo e ha ricevuto una conferma d'ordine. La registrazione deve riportare tutte le informazioni necessarie per la debita esecuzione del trasbordo. FFS Cargo non è tenuta a controllare il contenuto dell'unità di carico.
- 7.2 La prestazione di FFS Cargo consiste nel tiro gru dell'unità di carico. Il tiro gru inizia con il primo contatto dell'apparecchio di trasbordo del terminale con l'unità di carico e termina non appena il congegno di sollevamento dell'apparecchio di trasbordo viene staccato per l'ultima volta dall'unità di carico, lasciandola libera prima della partenza. FFS Cargo assume soltanto la responsabilità per la procedura del tiro gru. Sono fatti salvi eventuali accordi diversi contenuti nel contratto scritto.
- 7.3 Il cliente ha la responsabilità di accertarsi che il camionista fornisca il riferimento all'atto della consegna/del ritiro su strada. Senza un chiaro riferimento non può avere luogo alcuna accettazione/consegna dell'unità di carico da parte del terminale.

8 Controllo dell'unità di carico

Il gestore del terminale è il responsabile principale per il carico dell'unità di carico corretta. Il cliente si impegna a verificare immediatamente all'atto della consegna se l'unità di carico caricata sia quella giusta e se questa sia stata danneggiata. Se l'unità di carico non è quella giusta o è danneggiata, il cliente deve sporgere reclamo tempestivamente e comunque al più tardi prima che l'unità di carico lasci il terminale. FFS Cargo non assume alcuna responsabilità per danni o oneri supplementari insorti a causa della mancata verifica dell'unità di carico e del mancato reclamo da parte del cliente prima della partenza. La stessa procedura si applica per analogia anche per la consegna.

9 Slot temporale per il trasbordo

- 9.1 Se la consegna dell'unità di carico avviene in ritardo per cause non imputabili a FFS Cargo, il trasbordo non potrà essere garantito entro lo slot temporale indicato o nel giorno indicato. FFS Cargo non risponde dei danni derivanti dalla consegna tardiva dell'unità di carico. FFS Cargo può addebitare al cliente gli oneri supplementari risultanti dal ritardo ed eventualmente pretendere il risarcimento dei danni. Lo stesso vale anche in caso di consegna anticipata della merce.
- 9.2 Se tra FFS Cargo e il cliente non è stato precedentemente concordato nessuno slot temporale, FFS Cargo eseguirà il trasbordo non appena si libererà uno slot temporale adeguato e saranno disponibili le capacità per la fornitura dei servizi. Qualora sia necessario un deposito temporaneo e FFS Cargo non disponga delle capacità richieste a tal fine, l'unità di carico non sarà trasbordata direttamente all'altro sistema di trasporto al suo arrivo nel terminale, bensì sistemata provvisoriamente in un deposito intermedio. Ogni tiro gru supplementare sarà addebitato di conseguenza.
- 9.3 Se l'unità di carico non viene presa in consegna o rimossa puntualmente dal luogo di scarico convenuto da parte del destinatario, FFS Cargo deciderà dove depositare temporaneamente tale unità di carico. FFS Cargo è responsabile di garantire uno stoccaggio appropriato secondo la dichiarazione del cliente. Se l'unità di carico non viene ritirata puntualmente, FFS Cargo non assume alcuna responsabilità per danni provocati da terzi (furto, danneggiamento ecc.).

9.4 Se l'unità di carico contiene merci pericolose e non è stata registrata per il ritiro entro al più tardi le ore 12 del primo giorno successivo al suo arrivo presso il terminale, FFS Cargo è obbligata a trasportare l'unità di carico in un terminale di trasbordo che abbia la possibilità di stoccare le merci pericolose. Il costo di questo trasporto e dell'eventuale trasporto di ritorno sarà fatturato al cliente in base ai prezzi e alle condizioni definite. Il cliente ha la possibilità di ritirare l'unità di carico nel terminale di trasbordo che può stoccare le merci pericolose.

9.5 Se l'unità di carico non viene presa in consegna o rimossa puntualmente dal luogo di scarico convenuto, FFS Cargo ha la facoltà di alienare l'unità di carico e la merce conformemente all'art. 22 CIM. Rimangono riservate le disposizioni del punto 6.6.

9.6 In caso di superamento dei termini per il ritiro, tutti i costi supplementari associati al trasferimento e al deposito temporaneo saranno addebitati secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» al cliente.

9.7 FFS Cargo può trattenere l'unità di carico sino all'estinzione dei costi da essa generati.

10 Prescrizioni doganali e altre prescrizioni amministrative

10.1 L'unità di carico viene presa in consegna da FFS Cargo o consegnata al destinatario designato soltanto se il cliente o il destinatario esibisce tutta la documentazione necessaria a tal fine. Se mancano dei documenti, il cliente è responsabile per tutte le ulteriori pratiche da espletare, così come per il risarcimento di eventuali danni. Laddove l'unità di carico non possa essere consegnata come concordato, trovano applicazione i punti 9.3 e 9.4.

10.2 Se FFS Cargo o i suoi mandatari si occupano di eseguire prestazioni doganali o altre disposizioni amministrative, il cliente corrisponde a FFS Cargo un'indennità ai sensi del documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» per tali prestazioni. L'adempimento delle prescrizioni doganali e di tutte le altre prescrizioni di legge compete al cliente.

11 Merci pericolose

11.1 Il cliente deve rispettare le relative prescrizioni in materia di merci pericolose e la direttiva per il trasporto di merci pericolose di FFS Cargo.

- 11.2 FFS Cargo accetta merci pericolose o le consegna se con il mittente o con il destinatario è stata concordata l'assunzione degli obblighi di sicurezza e di custodia sino al ritiro o a partire dall'approntamento.
- 11.3 Entro i limiti della propria quota di responsabilità, il cliente esonera FFS Cargo da tutti gli impegni insorti nei confronti di terzi durante il trasporto, la custodia o altro trattamento e riconducibili alla particolarità delle merci e alla mancata osservanza degli obblighi di diligenza che spettano al cliente.
- 11.4 Le unità di carico con merci pericolose possono essere consegnate soltanto il giorno stabilito per la spedizione.
- 11.5 Quando arrivano merci pericolose al terminale, l'unità di carico deve essere ritirata o poter proseguire il viaggio su rotaia il giorno stesso.
- 11.6 I treni con unità di carico contenenti merci pericolose possono sostare sui binari del terminale soltanto ai fini del trasbordo.
- 11.7 Tutti i costi legati ai provvedimenti da adottare in caso di ritiro o prosecuzione del viaggio non tempestivi (il destinatario rifiuta il ritiro o il ritiro non è stato definito) di un'unità di carico contenente merci pericolose sono a rischio e spese del cliente.
- 11.8 In assenza della necessaria segnalazione di trasporto di merci pericolose, FFS Cargo è autorizzata a rifiutare l'unità di carico e a rimandarla al mittente oppure a prendere provvedimenti di rettifica e a fatturare al cliente i costi corrispondenti. La corretta segnalazione delle merci pericolose rimane comunque sempre di competenza del cliente.

12 Fatturazione e pagamento

- 12.1 Le fatture devono essere immediatamente saldate alla scadenza in base alle condizioni di pagamento e senza deduzioni. Il termine di pagamento è di regola stabilito nel contratto individuale. In caso contrario, si applica un termine di pagamento di 14 giorni dalla data di fatturazione. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il cliente cade in mora senza obbligo di sollecito da parte di FFS Cargo. Per gli interessi di mora viene applicato un tasso annuo del 5%.
- 12.2 La fatturazione viene effettuata settimanalmente.
- 12.3 FFS Cargo ha il diritto di richiedere in ogni momento pagamenti anticipati o prestazioni

di garanzia (ad es. garanzie bancarie) nell'ambito dello svolgimento contrattuale di trasporti.

- 12.4 I reclami devono essere inviati via e-mail o tramite le Web Tool CCO. Il reclamo deve essere dettagliatamente motivato.

13 Responsabilità

- 13.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali, nella misura in cui queste siano applicabili, ed esclude qualsiasi responsabilità entro i limiti consentiti dalla legge. Sono esclusi i puri danni patrimoniali (in particolare il mancato utile). La responsabilità per le prestazioni fornite nel terminale e le rivendicazioni di responsabilità extracontrattuali sono limitate per quanto consentito dalla legge e ammontano, in caso di perdita e danneggiamento della merce, al massimo a due diritti speciali di prelievo (SZR) per ogni kg mancante della massa lorda della merce (senza l'unità di carico). In caso di eventuali danni dovuti a ritardo, la somma dovuta per responsabilità ammonta al massimo alla retribuzione concordata per la prestazione in questione presso il terminale. La responsabilità massima ammonta per evento a un totale di 20 000 SZR. Per merci, il cui trasbordo e trasporto comportino particolari difficoltà o siano connessi con rischi specifici, possono essere concordate limitazioni speciali della responsabilità.
- 13.2 Gli orari comunicati al cliente non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM.
- 13.3 Qualora il cliente o altre persone coinvolte trasmettano a FFS Cargo dati erronei o tali dati non siano trasmessi puntualmente, FFS Cargo non potrà essere ritenuta responsabile per tale trasmissione erronea o tardiva.
- 13.4 FFS Cargo è autorizzata a scartare un carro e ad addebitare al cliente i costi o i ritardi del trasporto che ne derivano nonché a richiedere il risarcimento dei danni se il cliente ha messo a disposizione un carro con ceppi dei freni in ghisa grigia.
- 13.5 Qualora il carro con ceppi dei freni in ghisa grigia fornito dal cliente non venisse scartato, il cliente risponde di tutte le rivendicazioni (comprese le multe ai sensi della LPAmb) e degli eventuali costi supplementari derivanti a carico di FFS Cargo.
- 13.6 FFS Cargo non risponde dei danni causati da circostanze imprevedute di cui FFS Cargo non

può essere ritenuta responsabile e le cui conseguenze sono inevitabili. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, sommossa, sabotaggio, calamità naturali, gelo, incendio, esplosione, boicottaggio, sciopero, serrata, occupazione dei posti di lavoro, interruzione dell'infrastruttura ferroviaria, interruzione di corrente, pandemia. In questi casi, FFS Cargo ha il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto (in tutto o in parte) per la durata dell'evento. Se FFS Cargo non può garantire la prestazione a causa di tracce non disponibili (ad es. interruzione dell'esercizio, sbarramenti di tratta, incidenti, pericoli imminenti), la responsabilità è esclusa, ad eccezione dei diritti ai sensi del CIM, qualora la merce fosse già stata presa in consegna da FFS Cargo. La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui per FFS Cargo non sia possibile fornire una prestazione a causa dell'approvvigionamento di energia ridotto.

- 13.7 Se FFS Cargo deve utilizzare un binario di raccordo per effettuare il trasporto, il cliente è tenuto ad assicurarsi che FFS Cargo disponga del consenso del proprietario del binario di raccordo per l'utilizzo dello stesso e delle prescrizioni d'esercizio vigenti per il binario di raccordo prima dell'acquisto della prestazione. Di conseguenza, anche una modifica delle prescrizioni d'esercizio deve essere comunicata a FFS Cargo in tempo utile prima dell'acquisto della prestazione. Se al momento in cui il cliente incarica FFS Cargo di effettuare il trasporto non sono disponibili le prescrizioni d'esercizio in vigore e/o il consenso per l'utilizzo del binario di raccordo, il trasporto non può essere effettuato e il cliente è responsabile delle spese supplementari sostenute da FFS Cargo e di eventuali altri danni subiti da FFS Cargo a causa della mancata esecuzione del trasporto. Il cliente garantisce l'esistenza e il mantenimento di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile del proprietario del binario di raccordo per danni alle persone e alle cose, nonché per i danni patrimoniali conseguenti in relazione al binario di raccordo. Il proprietario è responsabile nei confronti di FFS Cargo per eventuali danni subiti da FFS Cargo a causa della mancanza o dell'inadeguatezza della copertura assicurativa. L'importo della garanzia si basa sui rischi del traffico effettuato sul binario di raccordo e deve essere di almeno 5 milioni di franchi per evento e per anno civile (art. 38 cpv. 2 OTM).
- 13.8 Il cliente risponde di qualsiasi danno e delle conseguenti spese supplementari sostenute da FFS Cargo e riconducibili a un guasto o difetto del carro che il cliente ha fornito ed è tenuto a sollevare FFS Cargo dai costi connessi a danni di terzi. Non è necessaria una colpa del detentore del carro secondo l'art. 27 del CUU. È esclusa qualsiasi responsabilità di FFS Cargo per danni alla merce trasportata.
- 13.9 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni, nonché di quelli dei suoi ausiliari, in particolare di tutte le conseguenze derivanti da imballaggio e carico non conformi, nonché delle conseguenze derivanti dalla comunicazione errata, imprecisa o incompleta di dati relativi alla manutenzione nell'ordine di trasporto e in generale dall'esecuzione non conforme o dall'omissione di direttive doganali o amministrative particolari. In questi casi FFS Cargo ha diritto a un risarcimento degli eventuali danni che ne derivano.
- 13.10 Se non vengono rispettati gli obblighi di diligenza e di dichiarazione in rapporto alla manipolazione di merci pericolose ai sensi del punto 11, il cliente sarà totalmente responsabile dei danni derivanti.
- 13.11 Nel caso in cui il cliente esegua il trasbordo, in toto o in parte, di persona o avvalendosi di ausiliari, egli deve farsi garante di tutte le necessarie autorizzazioni. Il cliente sarà responsabile di tutti i danni subiti da FFS Cargo, dal cliente o da terzi nell'ambito del trasbordo. Qualora terzi intendano rivalersi su FFS Cargo per eventuali danni, il cliente solleverà FFS Cargo da qualsiasi responsabilità. FFS Cargo si riserva il diritto di richiedere garanzie o la prova dell'esistenza di un'assicurazione di responsabilità civile.
- 13.12 Se il cliente fornisce un carro il cui detentore non ha aderito al CUU, il cliente stesso si assume la responsabilità del detentore nei confronti del CUU e in caso di sinistro non si rinvierà affatto su FFS Cargo.
- 14 Entity in charge of maintenance (ECM)**
- 14.1 Conformemente all'art. 15 dell'Appendice G (ATMF) alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un soggetto responsabile della manutenzione (Entity in charge of maintenance, abbreviato in «ECM»). Inoltre questo ECM deve essere certificato.

14.2 Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i carri da lui forniti siano assegnati a un ECM e deve essere in grado di presentare la rispettiva attestazione dietro richiesta di FFS Cargo.

14.3 Se il cliente fornisce un carro che non è stato associato a un ECM, FFS Cargo ha la facoltà di escludere tale carro dal trasporto e di fatturare al cliente le conseguenti spese.

15 Integrità

15.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati dal «Codice di condotta delle FFS».

15.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la corruzione, di modo che non vengano offerte o accettate elargizioni illecite o altri vantaggi.

15.3 Il cliente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito di FFS Cargo (ad es. accordi sui prezzi, sulla suddivisione del mercato, sulla rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

15.4 Il cliente vincola contrattualmente agli obblighi di questo punto i terzi da esso coinvolti per l'adempimento del contratto.

15.5 Inoltre, il cliente prende atto del fatto che, di norma, una violazione degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3 comporta la risoluzione anticipata del contratto da parte di FFS Cargo per gravi motivi.

16 Riservatezza

16.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto, che non siano noti né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Sono riservati gli obblighi legali di informazione.

16.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

16.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non sussiste una violazione dell'obbligo di riservatezza in caso di trasmissione di informazioni riservate all'interno del

proprio Gruppo o a terzi coinvolti come gli assicuratori. Ciò vale per il cliente se la trasmissione è necessaria per l'adempimento del contratto.

17 Protezione dei dati

17.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

17.2 I dati personali possono essere trattati solo ai fini del contratto e nella misura necessaria al suo adempimento e alla sua esecuzione.

17.3 FFS Cargo rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS Cargo stessa o per conto di FFS Cargo in relazione al presente contratto.

17.4 Senza il consenso scritto di FFS Cargo, il cliente non può comunicare a terzi i dati personali di FFS Cargo.

17.5 Il cliente s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare concernenti il suo personale) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati, nonché ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

17.6 Su richiesta di FFS Cargo, in particolare in caso di trasmissione di dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE), il trattamento dei dati personali da parte del cliente viene effettuato sulla base di un ulteriore accordo sulla protezione dei dati.

18 Clausola di salvaguardia

Se una qualsiasi disposizione della convenzione sulle prestazioni o del contratto con il cliente è o diventa nulla o inefficace, il resto del contratto in questione non ne sarà influenzato. In caso di nullità o invalidità di una disposizione, le parti provvederanno a sostituirla con una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida nell'intenzione originaria delle parti. Lo stesso dicasi in presenza di una lacuna normativa.

19 Clausola di cessione

Qualora FFS Cargo ceda completamente la propria attività o una parte essenziale di essa

a una società affiliata, che si tratti di un'azienda interamente controllata o di una joint venture, il rapporto contrattuale prosegue con la relativa società dandone avviso al cliente.

20 Prescrizione

Fatte salve disposizioni di legge imperative, tutti i diritti nei confronti di FFS Cargo prescrivono nel termine di un anno. Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna della merce da trasportare o in caso di perdita, danneggiamento o ritardo dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.

21 Diritto applicabile e foro competente

Il presente accordo è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente è Basilea Città.

Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12 – 4600 Olten – Svizzera
Telefono Svizzera 0800 707 100 - Telefono Europa 00800 7227 2224
cargo@sbbcargo.com - www.sbbcargo.com